

DIRETTIVA 1999/20/CE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1999

che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli articoli da 13 a 16 della direttiva 70/524/CEE ⁽⁴⁾, modificati dalla direttiva 96/51/CE ⁽⁵⁾, stabiliscono talune disposizioni per la distribuzione e l'incorporazione di additivi e premiscele nei mangimi nonché per l'etichettatura degli additivi, delle premiscele e degli alimenti composti;

considerando che la direttiva 82/471/CEE ⁽⁶⁾ stabilisce, all'articolo 3 e nell'allegato, talune disposizioni per la distribuzione e l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando che la data del 1° aprile 1998 prevista per l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle modificazioni delle direttive 70/524/CEE e 82/471/CEE introdotte rispettivamente dalla direttiva 96/51/CE e dalla direttiva 95/69/CE ⁽⁷⁾ è incompatibile con le date fissate dalla direttiva 95/69/CE per il completamento delle procedure di riconoscimento (1° aprile 2001) e di registrazione (1° settembre 1998) di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; che le disposizioni in questione si applicano senza pregiudizio delle scadenze fissate nella direttiva 95/69/CE; che tuttavia è necessario, per motivi di coerenza giuridica, rettificare le direttive 70/524/CEE e 82/471/CEE;

considerando che la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione

animale ⁽⁸⁾, deve applicarsi alla globalità dei prodotti e sostanze utilizzati nell'alimentazione degli animali nella Comunità;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno inserire la direttiva 96/25/CE nell'elenco degli atti normativi soggetti all'applicazione della direttiva 95/53/CE; che occorre, d'altro canto, sopprimere dal suddetto elenco il riferimento alla direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali ⁽⁹⁾, in quanto abrogata nel frattempo dalla direttiva 96/25/CE;

considerando che la direttiva 95/69/CE prevede che gli Stati membri comunichino ogni anno agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti riconosciuti; che le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti dovranno essere concluse entro il 1° aprile 2001; che nel frattempo, nell'ottica dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali, in particolare degli scambi all'interno della Comunità, occorre quindi che detta comunicazione riguardi anche gli stabilimenti che, seppur ancora non riconosciuti, possono, conformemente alle condizioni stabilite dalla suddetta direttiva, continuare ad esercitare la loro attività;

considerando che, di conseguenza, occorre modificare le direttive 70/524/CEE, 82/471/CEE, 95/53/CE e 95/69/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/524/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 95/69/CE.»

⁽¹⁾ GU C 266 del 25. 8. 1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 328 del 26. 10. 1998, pag. 80.

⁽³⁾ GU C 40 del 15. 2. 1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/92/CE (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 49).

⁽⁵⁾ GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

⁽⁷⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 98/92/CE.

⁽⁸⁾ GU L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU L 32 del 3.2.1977, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

2) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 16 bis*

Gli articoli da 14 a 16 facenti riferimento ai numeri di riconoscimento e di registrazione previsti dalla direttiva 95/69/CE si applicano solo a decorrere dal 1° aprile 2001.»

Articolo 2

La direttiva 82/471/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 95/69/CE.»

2) Nell'allegato, per i prodotti di cui all'allegato, capitolo I, punto 1 a), della direttiva 95/69/CE, sotto la colonna 7 «Disposizioni particolari», l'ultimo trattino sotto l'indicazione delle dichiarazioni da apporre sull'imballaggio dei prodotti, sul recipiente o su un'etichetta applicata a quest'ultimo, è sostituito dal seguente testo:

«— a partire dal 1° aprile 2001: numero di riconoscimento».

Articolo 3

Nella direttiva 95/53/CE, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.»

Articolo 4

Nella direttiva 95/69/CE, all'articolo 6, paragrafo 2, la seconda e la terza frase sono sostituite dal testo seguente:

«Anteriormente al 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), e degli intermediari riconosciuti a

norma dell'articolo 3, paragrafo 1, nonché un elenco degli stabilimenti e degli intermediari corrispondenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sulle cui domande di riconoscimento gli Stati membri non hanno ancora deliberato.

Su richiesta, gli Stati membri trasmettono agli altri Stati membri l'elenco, o parte di esso, degli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a f), nonché l'elenco, o parte di esso, degli stabilimenti corrispondenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sulle cui domande di riconoscimento gli Stati membri non hanno ancora deliberato.»

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 1999, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN